



Documento di seduta

A9-0095/2023

29.3.2023

RELAZIONE

sugli insegnamenti tratti dai Pandora Papers e da altre rivelazioni
(2022/2080(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Niels Fuglsang

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	24
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	32
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	41
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	42

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli insegnamenti tratti dai Pandora Papers e da altre rivelazioni (2022/2080(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 26 gennaio 2021, dal titolo "Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione",
- vista la relazione annuale della Corte dei conti europea, del 27 ottobre 2022, dal titolo "Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2021",
- vista la decisione della Mediatrice, del 16 maggio 2022, sulle modalità con cui la Commissione europea gestisce il fenomeno delle "porte girevoli" tra i propri membri del personale (caso OI/1/2021/KR),
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti¹,
- vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 28 giugno 2021, dal titolo "Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente",
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti²,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali³,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare⁴,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta")⁵,
- vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sui Pandora papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale⁶,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione

¹ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 97.

² GU C 371 del 15.9.2021, pag. 92.

³ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 177.

⁴ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 120.

⁵ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 167.

⁶ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 141.

- economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica⁷,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0095/2023),
- A. considerando che i Pandora Papers sono stati una massiccia fuga di dati, pubblicata dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta a partire dal 3 ottobre 2021, che documenta i titolari effettivi di società stabilite in giurisdizioni in cui vige il segreto bancario;
- B. considerando che 2,94 terabyte di dati sono stati fatti trapelare al Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ) e sono stati condivisi con i media di tutto il mondo; che alcuni file risalgono agli anni '70, ma che la maggior parte di quelli esaminati dall'ICIJ è stata creata tra il 1996 e il 2020; che, secondo quanto riferito, la nuova fuga di dati riguarda più di 330 politici e funzionari pubblici di quasi 100 paesi, compresi 35 capi di Stato e di governo attualmente in carica o cessati dalla carica;
- C. considerando che i Pandora Papers hanno rivelato come privati con ampie disponibilità patrimoniali, inclusi persone politicamente esposte, criminali, funzionari pubblici e celebrità, assistiti da intermediari quali banche, esperti contabili e studi legali, progettino complesse strutture societarie registrate in giurisdizioni in cui vige il segreto bancario o in paradisi fiscali, in stretta collaborazione con fornitori di servizi professionali offshore, al fine di proteggere reddito e attivi dalla tassazione, dalle sanzioni e da altri obblighi di legge e di consentire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- D. considerando che, purtroppo, nei Pandora Papers figurano i nomi di diversi responsabili politici di alto livello dell'Unione;
- E. considerando che le attività rivelate nei Pandora Papers includono l'abuso di società di comodo, fondazioni e trust con i seguenti fini: acquisto di beni immobiliari e di lusso in forma anonima, realizzazione di investimenti e trasferimento di denaro tra conti bancari per scopi illeciti, elusione fiscale e commissione di reati finanziari, compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- F. considerando che i Pandora Papers sono la più recente grande fuga di dati intesa a mettere in luce il funzionamento interno del mondo finanziario offshore, che fa seguito ai Lux Leaks del 2014, agli Swiss Leaks del 2015, ai Panama Papers del 2016, ai Paradise Papers del 2017, ai Mauritius Leaks del 2019, ai Luanda Leaks e ai fascicoli FinCEN del 2020 e ai Lux Letters del 2021;
- G. considerando che, secondo le ricerche⁸, l'importo della ricchezza finanziaria detenuta

⁷ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 113.

⁸ Gabriel Zucman, "The Hidden Wealth of Nations: the scourge of tax havens" (La ricchezza nascosta delle

nei paradisi fiscali ammontava a 7 900 miliardi di EUR nel 2017; che tale importo equivale all'8 % del prodotto interno lordo mondiale; che ne consegue una perdita di gettito fiscale pari a circa 155 miliardi di EUR all'anno a livello mondiale;

- H. considerando che le rivelazioni dei Panama Papers e degli Swiss Leaks indicano che lo 0,01 % dei soggetti più facoltosi detiene circa il 50 % della propria ricchezza nei paradisi fiscali ed evade nel contempo il 25 % circa dei propri obblighi fiscali occultando all'estero attivi e redditi da investimento, il che rende l'evasione fiscale anche una questione di disuguaglianza⁹;
- I. considerando che le pratiche descritte nei Pandora Papers accentuano ulteriormente le disuguaglianze sociali ed economiche presenti nelle nostre società ed erodono fortemente la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto e nel nostro sistema economico e democratico; che la promozione della giustizia sociale ed economica assume sempre maggior rilievo nel quadro della crisi che attualmente investe l'Unione, a causa della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e della conseguente crisi del costo della vita;
- J. considerando che, conformemente al diritto dell'Unione e alle norme internazionali, i reati fiscali sono un reato presupposto del riciclaggio di denaro; che le attività documentate nei Pandora Papers, pur non essendo tutte illecite o criminali, possono comportare l'elusione fiscale e la violazione del segreto societario;
- K. considerando che le parti del programma d'azione di Addis Abeba, il documento finale della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, si sono impegnate a migliorare l'amministrazione tributaria mediante sistemi fiscali moderni e progressivi e l'efficientamento della riscossione delle imposte, nonché a intensificare la cooperazione fiscale internazionale;
- L. considerando che l'imposta sul reddito delle società rappresenta una quota più elevata del gettito fiscale e del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi ricchi¹⁰; che si stima che le perdite dovute alla tassazione globale delle imprese nei paesi in via di sviluppo oscillano tra il 6 % e il 13 % del gettito fiscale totale, rispetto al 2-3 % nei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)¹¹;
- M. considerando che nell'ottobre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ha concordato una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia;

nazioni: la piaga dei paradisi fiscali), University of Chicago Press, Chicago, 2015;

<https://www.taxobservatory.eu/publication/european-tax-evasion-in-the-light-of-the-pandora-papers>.

⁹ Alstadsæter A., Johannesen N., e Zucman G., "Tax evasion and inequality" (Evasione fiscale e disuguaglianza), American Economic Review, vol. 109, n. 6, anno 2019, pagg. 2073-2103.

¹⁰ "Corporate tax remains a key revenue source, despite falling rates worldwide" (L'imposta sulle società rimane una delle principali fonti di gettito, nonostante il calo delle aliquote a livello mondiale),

<https://www.oecd.org/tax/corporate-tax-remains-a-key-revenue-source-despite-falling-rates-worldwide.htm>.

¹¹ Relazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) dal titolo "Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Development in Africa" (Contrastare i flussi finanziari illeciti per lo sviluppo sostenibile in Africa), 2020, pag. 21: https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf.

che, tuttavia, alcuni paesi in via di sviluppo hanno espresso preoccupazione riguardo a tale accordo globale sull'imposta sulle società o si sono persino rifiutati di approvarlo (ad esempio il Kenya e la Nigeria);

- N. considerando che, secondo il documento "Tax Transparency in Africa 2022: Africa Initiative Progress Report" (Trasparenza fiscale in Africa 2022: relazione sui progressi dell'Iniziativa Africa), i flussi finanziari illeciti sono stimati nell'ordine di 50-80 miliardi di USD (48-77 miliardi di EUR) all'anno per il continente;
- O. considerando che nel 2019 il gruppo Africa alle Nazioni Unite ha chiesto una convenzione delle Nazioni Unite in materia fiscale, quale importante strumento per contrastare i flussi finanziari illeciti; che nel febbraio 2021 il panel ad alto livello sulla responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità per la realizzazione dell'agenda 2030 (panel FACTI) ha altresì incluso una proposta relativa a una convenzione fiscale delle Nazioni Unite tra le raccomandazioni chiave della sua relazione finale;
- P. considerando che la Commissione e il Consiglio non hanno dato pieno seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento a seguito dei Pandora Papers nella sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sui Pandora papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale;
- Q. considerando che sono state avviate poche iniziative legislative europee volte a contrastare le pratiche fiscali dannose che attraggono soggetti con ampie disponibilità patrimoniali o che detengono beni di lusso;
- R. considerando che, nonostante un decennio di scandali fiscali e riforme legislative nell'UE, i progressi a livello globale per limitare il segreto societario e i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale offshore sono stati insufficienti, come dimostrato dai Pandora Papers; che l'assenza di trasparenza, anche mediante la condivisione internazionale delle informazioni, è una delle principali cause alla base dei flussi finanziari illeciti di natura fiscale;
- S. considerando che la soluzione basata su due pilastri concordata nell'ottobre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili affronta le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia; che i paesi in via di sviluppo, compreso il Forum africano di amministrazione fiscale, hanno criticato tale soluzione in quanto trascura i loro interessi e non affronta in misura sufficiente le lacune specifiche che limitano i diritti di imposizione dei paesi africani;

Considerazioni generali

- 1. riconosce che i giornalisti e gli informatori svolgono un ruolo importante nell'indagare sulle possibili violazioni del diritto fiscale, nonché sulla corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro, e nel denunciarle; ritiene che sia necessario tutelare ulteriormente la riservatezza delle fonti del giornalismo d'inchiesta, compresi gli informatori; accoglie con favore il fatto che i giornalisti d'inchiesta abbiano scoperto un complesso sistema di paradisi fiscali, società di comodo e conti offshore, i cui titolari effettivi sono persone di grande interesse pubblico;

2. sottolinea l'importanza di difendere la libertà dei giornalisti di informare su questioni di interesse pubblico senza subire minacce di azioni legali onerose, anche quando ricevono documenti, dati o altri materiali confidenziali, segreti o riservati, indipendentemente dalla loro origine;
3. accoglie con favore la proposta di direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi¹², nota anche come direttiva anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), presentata dalla Commissione; ricorda gli enormi oneri finanziari e psicologici che le SLAPP fanno gravare sul lavoro dei giornalisti e degli operatori dei media e che hanno anche un effetto dissuasivo e portano all'autocensura; sottolinea che una solida direttiva anti-SLAPP dell'UE deve includere disposizioni chiare sui meccanismi di licenziamento precoce e sanzioni efficaci, anche di natura pecuniaria, nei confronti degli iniziatori di SLAPP; sottolinea che un quadro anti-SLAPP efficace non può esistere in assenza di misure complementari coordinate a livello nazionale; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione anti-SLAPP che affronti le azioni legali strategiche nazionali tese a bloccare la partecipazione pubblica;
4. sottolinea che i giornalisti d'inchiesta e gli operatori dei media sono spesso soggetti a forti pressioni finanziarie e incontrano notevoli difficoltà nel reperire risorse finanziarie per progetti di indagine sulla criminalità fiscale, la corruzione o la criminalità organizzata; invita la Commissione a esaminare ulteriori modalità per aumentare i finanziamenti a disposizione del settore dei media, anche istituendo un fondo permanente specifico per il giornalismo d'inchiesta;
5. sottolinea i numerosi casi venuti alla luce di recente, nei quali sono stati utilizzati spyware per sorvegliare i giornalisti nell'UE e osserva che si tratta di casi estremamente preoccupanti;
6. deplora il fatto che giornalisti come Peter Rudolf de Vries, Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak siano stati assassinati a seguito delle loro rivelazioni giornalistiche; sottolinea la vulnerabilità di giornalisti e operatori dei media indipendenti alle minacce e agli attacchi in assenza di un solido quadro legislativo europeo per la loro protezione; accoglie con favore la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea¹³; sottolinea tuttavia che ciò può essere considerato solo un punto di partenza e chiede un'azione urgente per l'istituzione di misure vincolanti che garantiscano la protezione dei giornalisti e degli operatori dei media in tutta l'UE;
7. prende atto del fatto che la Svizzera ha rivisto la sua legge federale sulle banche e le casse di risparmio in relazione al segreto bancario nel quadro dell'adozione dello standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) per lo scambio di informazioni sui conti finanziari; deplora, tuttavia, il fatto che il segreto bancario resti in vigore per le informazioni che non rientrano nell'ambito del CRS; esprime

¹² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2022, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (COM(2022) 0177).

¹³ GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8.

preoccupazione per il fatto che le norme sul segreto bancario in Svizzera continuano ad applicarsi alle giurisdizioni che non hanno aderito al CRS e ai cittadini elvetici, compresi i giornalisti, il che spiega perché i giornalisti svizzeri non sono stati inizialmente autorizzati a riferire sui Pandora Papers o a far parte del consorzio d'inchiesta; accoglie con favore qualsiasi futura riforma dell'articolo 47 della legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio intesa a salvaguardare la libertà di stampa;

8. si rammarica del fatto che 24 Stati membri non siano riusciti a recepire la direttiva sugli informatori¹⁴ e a comunicarne il recepimento entro i termini previsti; si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato procedure di infrazione nei confronti di almeno 19 Stati membri per il loro mancato recepimento della direttiva; sottolinea che l'attuazione e l'applicazione delle norme vigenti sono fondamentali; si rammarica dell'ampio ricorso agli accordi di riservatezza imposti ai lavoratori del settore societario senza che venga prestata una corretta consulenza legale; invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a recepire con urgenza la direttiva nel diritto nazionale; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte al mancato recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri;
9. attende con interesse la relazione della Commissione, la cui pubblicazione è prevista nel dicembre 2023, sull'attuazione della direttiva dell'UE sugli informatori del 2019; invita la Commissione a consultare i portatori di interessi, se del caso, sulle modalità per migliorare la direttiva;
10. sottolinea che i flussi finanziari illeciti sono una questione di governance globale; esorta l'UE a mostrare una forte determinazione e volontà politica nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale per proteggere il mercato unico, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e come sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
11. evidenzia che le pratiche messe in luce dalle rivelazioni dei Pandora Papers hanno un impatto particolarmente grave sul margine di bilancio e sulla spesa pubblica, specie nei paesi in via di sviluppo, e compromettono lo Stato di diritto e la fiducia nel sistema finanziario globale per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo; sottolinea la necessità di lavorare nei consessi internazionali globali;
12. sottolinea l'impegno internazionale a ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti entro il 2030, come stabilito nel programma d'azione di Addis Abeba e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; osserva che l'utilizzo dei fondi ufficiali di sviluppo esistenti per sovvenzionare gli investimenti privati può essere associato a compromessi per quanto riguarda la loro efficacia nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
13. prende atto delle diverse iniziative internazionali sullo scambio automatico di informazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi fiscali, nonché dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE per la comunicazione automatica

¹⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

di informazioni sui conti finanziari offshore di soggetti non residenti alle loro giurisdizioni di residenza e del lavoro della task force internazionale congiunta dell'OCSE in materia di intelligence condivisa e collaborazione, cui aderiscono attualmente 19 Stati membri dell'UE;

14. sottolinea che la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni sono essenziali per contenere i flussi finanziari illeciti e aumentare la mobilitazione delle risorse interne, il che è di particolare importanza per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'Agenda 2063 dell'Unione africana, soprattutto nel contesto attuale, caratterizzato dall'aumento del debito, dall'impatto della pandemia di COVID-19 e dalle conseguenze della guerra in Ucraina sulle economie africane;
15. invita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale delle società e delle multinazionali, e a garantire che le tasse siano pagate laddove si generano profitti e valore economico reale, al fine di arginare l'erosione della base imponibile e il trasferimento di profitti;
16. sottolinea che nel 2019 il gruppo Africa alle Nazioni Unite ha chiesto una convenzione delle Nazioni Unite in materia fiscale al fine di contribuire a contrastare i flussi finanziari illeciti; ritiene che un organismo intergovernativo universale sotto l'egida delle Nazioni Unite, incaricato di trattare tutti gli aspetti dei flussi finanziari illeciti, potrebbe contribuire a coinvolgere tutti i paesi in via di sviluppo nel processo decisionale in materia fiscale e costituire uno strumento efficace per combattere l'elusione fiscale, l'emissione di fatture commerciali false, il trasferimento degli utili e tutte le forme di attività commerciali e fiscali illegali a livello globale;
17. invita l'UE a sostenere l'istituzione di una convenzione quadro delle Nazioni Unite in materia fiscale, al fine di rafforzare la cooperazione e la governance internazionali sui flussi finanziari illeciti di natura fiscale e commerciale; sottolinea la necessità di un processo decisionale trasparente e inclusivo che consenta a tutti i paesi di negoziare su un piano di parità;
18. rammenta che l'elusione fiscale sposta l'onere fiscale dalle grandi imprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni nonché ai consumi attraverso l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto, il che è particolarmente problematico nei paesi meno sviluppati in cui le piccole, medie e microimprese e gli operatori informali costituiscono la maggior parte dell'attività economica e sono più vulnerabili a una riduzione significativa del reddito e all'insicurezza; ricorda che le ingenti perdite finanziarie per i paesi in via di sviluppo dovute all'evasione fiscale sono uno dei principali fattori che aggravano sensibilmente l'indebitamento di molti di essi;
19. deplora il fatto che diversi responsabili decisionali di alto livello dell'UE figurino nei Pandora Papers e nelle recenti indagini dei media, da cui sono emerse accuse di proprietà ottenute illecitamente, interessi in società di combustibili fossili o attivi in paradisi fiscali; sottolinea inoltre che tra i nomi citati nei Pandora Papers figurano esponenti politici di paesi in via di sviluppo fortemente dipendenti dagli aiuti dell'Unione europea;
20. ritiene che, a causa della regola dell'unanimità prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione della legislazione fiscale nell'UE, i responsabili

decisionali di alto livello accusati di illeciti possano avere un'influenza significativamente maggiore nel bloccare la legislazione volta a contrastare l'evasione o l'elusione fiscale o nel determinare l'efficacia dei suoi risultati;

21. osserva che i ministri del governo e i legislatori hanno il dovere fondamentale di rispettare al massimo la legge e di agire sempre in conformità dello spirito della legge; sottolinea che il mancato rispetto di tale obbligo mina la fiducia dei cittadini nei confronti del governo, che è il fondamento stesso di uno Stato; ricorda che i familiari delle persone politicamente esposte possono essere coinvolti in casi di frode e di evasione fiscale, motivo per cui sono soggetti alla legislazione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
22. evidenzia l'importanza di salvaguardare norme rigorose in materia di integrità, onestà e responsabilità tra i funzionari pubblici nell'UE e negli Stati membri, nonché di promuovere, all'interno di tale ambiente, un'etica di senso del dovere e onestà personale; ricorda l'obbligo che incombe ai deputati al Parlamento europeo di rendere noto qualsiasi "interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato";
23. invita gli Stati membri a garantire l'adozione di misure e sistemi, dotati di risorse umane e finanziarie sufficienti, che impongano alle persone politicamente esposte di dichiarare eventuali attività esterne, impieghi, investimenti, beni e doni o benefici sostanziali che possano dar luogo a un conflitto di interessi in relazione alle loro funzioni; sottolinea l'importanza di disporre di sistemi che consentano di segnalare e verificare tali informazioni e di valutare in modo indipendente i conflitti di interessi quando si presentano, nonché di prevedere sanzioni dissuasive in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione;
24. prende atto dell'articolo 12 del regolamento n. 31 (CEE)¹⁵, che impone ai funzionari pubblici nell'UE di astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della loro funzione;

Ruolo degli intermediari nell'agevolare l'evasione e l'elusione fiscali

25. sottolinea che, secondo una ricerca condotta nel 2018, le quattro principali società di revisione contabile, PwC, EY, Deloitte e KPMG, detengono l'87 % della quota di mercato mondiale della consulenza fiscale¹⁶; evidenzia i rischi che un oligopolio di fatto può comportare per il mercato della contabilità e della consulenza, nonché l'influenza che tali imprese possono esercitare sulla regolamentazione fiscale; invita la Commissione a realizzare uno studio sul mercato della consulenza fiscale al fine di avere informazioni aggiornate sulla quota di mercato delle principali società di revisione contabile;
26. deplora che, secondo quanto rivelato dai Pandora Papers¹⁷, PwC, insieme ad altre

¹⁵ Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

¹⁶ "[Global tax advisory revenues top \\$20bn](#)" (Il fatturato globale della consulenza fiscale supera i 20 miliardi di dollari), *Accountancy Daily*, 28 gennaio 2019.

¹⁷ "[The oligarch's accountants: How PwC helped a Russia steel baron grow his offshore empire](#)" (I contabili

- importanti società di consulenza, abbia svolto un ruolo centrale nel prestare assistenza agli oligarchi russi nei loro investimenti in Occidente grazie alle loro reti di società di comodo offshore¹⁸; evidenzia la possibilità che tali reti ostacolino l'applicazione delle sanzioni dell'UE nei confronti di cittadini russi; deplora l'assenza di indagini significative sul settore degli intermediari nell'UE a seguito della pubblicazione dei Pandora Papers e delle sanzioni dell'UE nei confronti degli oligarchi russi; invita le autorità degli Stati membri a indagare su eventuali illeciti commessi da tali società;
27. sottolinea che, alla luce dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue azioni ibride nei confronti dei paesi dell'UE, le indagini sui beni e sugli investimenti degli oligarchi russi dovrebbero avere la massima priorità, in quanto rivestono un'importanza strategica per la sicurezza dell'UE;
28. rileva che, secondo una ricerca¹⁹, le società di servizi professionali globali fungono da "centri di carriera", dato che il 68 % dei professionisti dei prezzi di trasferimento presso le società multinazionali ha già lavorato in una società di servizi professionali globali; invita la Commissione a fornire informazioni sul fenomeno delle porte girevoli tra le società di servizi professionali e sull'assunzione di funzionari delle autorità fiscali in tali società; invita gli Stati membri ad assicurare l'adozione di una regolamentazione del fenomeno delle porte girevoli, anche introducendo periodi di incompatibilità, per quanto riguarda i funzionari delle amministrazioni fiscali, con adeguati meccanismi di applicazione;
29. esprime preoccupazione per il recente passaggio al settore privato dell'ex direttore dell'OCSE responsabile delle questioni fiscali; invita gli Stati membri e la Commissione a esercitare pressioni sull'OCSE affinché mantenga i propri principi di raccomandazione del 2010 in materia di trasparenza e integrità nelle attività di lobbying e introduca chiari periodi di riflessione e attui politiche rigorose in materia di porte girevoli; invita inoltre gli Stati membri a rispettare tali norme sulle organizzazioni internazionali di cui sono membri, in modo da evitare conflitti di interessi e porte girevoli;
30. invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare più approfonditamente e, se del caso, ad affrontare i potenziali di conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza legale, assistenza fiscale e audit laddove tali servizi di consulenza siano forniti sia a clienti aziendali che ad autorità pubbliche; invita nuovamente la Commissione a considerare l'introduzione di misure finalizzate a una netta separazione tra le società di revisione contabile e i prestatori di servizi finanziari o fiscali nonché tutti i servizi di consulenza, al fine di affrontare i conflitti di interessi;
31. evidenzia l'attuale divieto per i revisori di fornire servizi di consulenza, compresa la consulenza fiscale²⁰, a enti di interesse pubblico; si compiace della divisione delle

dell'oligarca: come PwC ha aiutato un barone dell'acciaio russo a costruire un impero offshore), Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, *Pandora Papers*, 11 aprile 2022.

¹⁸ "[How Western Firms Quietly Enabled Russian Oligarchs](#)" (Come le imprese occidentali hanno favorito con discrezione gli oligarchi russi), *The New York Times*, 9 marzo 2022.

¹⁹ Christensen, R.C., "[Transnational Infrastructural Power of Professional Service Firms](#)" (Potere infrastrutturale transnazionale delle società di servizi professionali), *SocArXiv*, 9 settembre 2022.

²⁰ Articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui

attività recentemente annunciata da una delle quattro principali società di revisione contabile, che ha separato le attività di revisione da quelle di consulenza, a dimostrazione della fattibilità di tale separazione²¹;

32. pone in rilievo le conclusioni della relazione della Corte dei conti, secondo cui il ricorso a consulenti esterni da parte della Commissione ha "comportato potenziali rischi di eccessiva dipendenza, di vantaggio competitivo, di concentrazione dei prestatori e di conflitti di interesse" e "la Commissione non monitora, gestisce o mitiga in misura a sufficienza tali rischi a livello di istituzione"²²; invita la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni della Corte; invita la Commissione a valutare debitamente qualsiasi rischio di conflitto di interessi nel processo di aggiudicazione degli appalti a imprese private e a garantire fonti diversificate di consulenza; evidenzia l'importanza che le autorità pubbliche dispongano di risorse e competenze interne per svolgere le loro funzioni;
33. sottolinea i limiti dell'autoregolamentazione del settore degli intermediari non finanziari; accoglie con favore il fatto che la Commissione stia preparando una nuova proposta legislativa sulla regolamentazione degli intermediari attraverso un atto che garantisca il quadro di attività dei facilitatori al fine di affrontare il ruolo dei facilitatori coinvolti nell'agevolazione dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; sollecita la Commissione a provvedere affinché il quadro contempli una rigorosa applicazione della regolamentazione nei confronti degli intermediari che creano e gestiscono sistemi che consentono l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e che agevolano e coadiuvano l'occultamento di patrimoni e beni; esorta, in tale contesto, la Commissione a continuare a migliorare la condivisione delle informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e a rafforzare la cooperazione sulla scena internazionale; attende la proposta della Commissione, che dovrebbe essere mirata e proporzionata;
34. sottolinea la proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC8) della Commissione, che estende lo scambio automatico dei ruling preventivi transfrontalieri di cui alla DAC6 agli individui con ampie disponibilità patrimoniali; sottolinea l'importanza di una cooperazione onesta e leale tra le autorità fiscali nazionali per garantire la piena efficacia del sistema di scambio di informazioni;
35. si compiace del fatto che la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC6) abbia già introdotto un regime di comunicazione obbligatoria per taluni meccanismi fiscali transfrontalieri; prende atto del completamento di oltre un anno di comunicazione; invita la Commissione ad analizzare la portata e l'ampiezza della comunicazione e a individuare eventuali carenze; invita la Commissione a tenere informato il Parlamento europeo in merito alle sue conclusioni;

requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

²¹ <https://www.theguardian.com/business/2022/sep/08/ernst-young-splits-into-separate-audit-and-advisory-businesses>.

²² Relazione speciale n. 17/2022 della Corte dei conti europea dal titolo "Consulenti esterni presso la Commissione europea".

36. insiste sul fatto che elusione fiscale va soltanto a beneficio di pochi; prende atto di quanto osservato dall'OCSE, vale a dire che l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) incidono su tutti i paesi e che la maggiore dipendenza dei "paesi in via di sviluppo" dall'imposta sul reddito delle società fa sì che essi subiscano in modo sproporzionato gli effetti BEPS²³, il che alimenta le disuguaglianze interne;

Pratiche dannose nei regimi diversi dall'imposta sulle società

37. prende atto del fatto che, come esposto dai Pandora Papers, i sistemi per occultare i beni di individui con ampie disponibilità patrimoniali dalle autorità statali attraverso servizi aziendali offshore sono diventati altamente sofisticati; osserva che le rivelazioni hanno mostrato come soggetti facoltosi abbiano pagato poche tasse o non ne abbiano pagate affatto, cambiando il proprio paese di residenza fiscale e riallocando il capitale all'estero;
38. richiama l'attenzione sull'impatto delle nuove tecnologie (ad esempio, le crypto-attività), che creano nuove sfide nell'ambito della lotta all'elusione fiscale e al riciclaggio di denaro e per le quali potrebbero essere necessarie nuove e adeguate regolamentazioni specifiche;
39. sottolinea che l'erosione della base imponibile è agevolata dal fatto che i dividendi, i canoni e gli interessi in uscita a livello transfrontaliero non sono soggetti a ritenuta alla fonte e che non esistono norme e procedure comuni che garantiscano l'effettiva tassazione dei flussi intra-UE; ricorda che recenti ricerche evidenziano differenze notevoli nell'applicazione delle ritenute alla fonte negli Stati membri, con aliquote che variano tra lo 0 e il 35 %; sottolinea il fatto che le aliquote applicate alle ritenute alla fonte nelle convenzioni fiscali bilaterali sono spesso inferiori rispetto alle aliquote ordinarie; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare un quadro in materia di ritenute alla fonte che garantisca che tutti i dividendi, gli interessi e i canoni siano tassati almeno una volta a un'aliquota effettiva;
40. sottolinea che gli scandali di *dividend stripping* noti come "cum-ex" e "cum-cum" costituiscono due tra i più gravi casi di frode fiscale nella storia dell'UE e sono costati agli Stati membri 140 miliardi di EUR; sottolinea che un sistema di ritenuta alla fonte armonizzato a livello dell'UE contribuirebbe a prevenire le frodi fiscali, la doppia imposizione e la doppia non imposizione; ribadisce la necessità di un sistema comune di ritenuta alla fonte;
41. rileva, al tempo stesso, una tendenza dei paesi, compresi gli Stati membri dell'UE, ad adottare quadri giuridici volti ad attrarre individui con ampie disponibilità patrimoniali, pensionati stranieri e lavoratori altamente qualificati affinché investano o vivano nel loro territorio, in particolare concedendo loro generose agevolazioni ed esenzioni fiscali che non si applicano ai cittadini nazionali, oltre a offrire visti d'oro e vendere opportunità di cittadinanza; sottolinea che opportunità di questo tipo possono aver

²³ "BEPS Project Explanatory Statement" (Dichiarazione esplicativa del progetto BEPS), pag. 4, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264263437-en.pdf?expires=1677755281&id=id&accname=ocid194994&checksum=811ACCCE3426A6CAC2528C8DD73B0628>.

avvantaggiato gli oligarchi russi che da allora sono stati colpiti da sanzioni mirate nei loro confronti;

42. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che i programmi che prevedono la concessione della cittadinanza o della residenza sulla base di investimenti finanziari, noti anche come "passaporti d'oro", siano opinabili da un punto di vista etico, giuridico ed economico e comportino numerosi gravi rischi per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, ad esempio quelli derivanti dal riciclaggio di denaro e dalla corruzione;
43. esorta la Commissione a fornire informazioni dettagliate sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'abrogare o revocare i permessi di cittadinanza e di residenza di cittadini russi e bielorusi che avevano ottenuto il loro status mediante investimenti;
44. esprime particolare preoccupazione per l'apparente aumento, nel breve termine, di 14 miliardi di USD dei depositi transfrontalieri detenuti nei paesi che offrono la cittadinanza e la residenza in cambio di investimenti, il che lascia intendere che il ricorso a tali sistemi costituisca arbitraggio normativo per eludere gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva DAC6²⁴;
45. osserva che i governi si avvalgono generalmente di due strumenti per attrarre contribuenti e basi imponibili mobili nell'ambito della tassazione del reddito delle persone fisiche e del patrimonio: le aliquote (massime) d'imposta e i regimi fiscali preferenziali rivolti a cittadini stranieri con stipendio elevato e ingenti ricchezze;
46. prende atto del crescente numero di regimi fiscali negli Stati membri dell'UE che mirano ad attrarre "nomadi digitali" stranieri, persone con ampie disponibilità patrimoniali o pensionati; rileva che taluni regimi fiscali presentano un potenziale di abuso significativo, che erode le basi imponibili di altri paesi; sottolinea che, in base alle ricerche dell'Osservatorio fiscale dell'UE²⁵, molti Stati membri dispongono di regimi fiscali specifici concepiti per attrarre reddito o ricchezza prodotti all'estero che, stando ai ricercatori, presentano diversi gradi di nocività;
47. osserva che, secondo l'Osservatorio fiscale, questi tipi di regimi preferenziali generano una perdita di entrate pari a oltre 4,5 miliardi di EUR all'anno per l'UE nel suo insieme; si rammarica del fatto che taluni Stati membri stiano abbandonando i regimi dei visti d'oro introducendo, allo stesso tempo, regimi fiscali speciali per attrarre reddito o ricchezza prodotti all'estero;
48. esprime preoccupazione per le significative possibilità di concorrenza dannosa in tale ambito e per l'aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche, vista l'elevata

²⁴ Casi, E., Mardan, M. e Muddasani R. R., "So close and yet so far: the ability of mandatory disclosure rules to repression against offshore tax evasion (Così vicini, eppure così lontani: come le norme in materia di comunicazione obbligatoria reprimono l'evasione fiscale offshore)", documento di lavoro UNU-WIDER 2022/116, Helsinki, <https://www.wider.unu.edu/publication/so-close-and-yet-so-far-ability-mandatory-disclosure-rules-crack-down-offshore-tax>.

²⁵ Godar, S., Flamant, E. e Richard, G., "New Forms of Tax Competition in the European Union" (Nuove forme di concorrenza fiscale nell'Unione europea: un'indagine empirica), novembre 2021, <https://www.taxobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/EU-Tax-Observatory-Report-3-Tax-Competition-November-2021-3.pdf>.

mobilità per ragioni fiscali tra i contribuenti con stipendio elevato e ingenti ricchezze²⁶ e che, di conseguenza, i contribuenti non mobili finiscono per pagare, in proporzione, più imposte dei contribuenti a elevata mobilità;

49. invita la Commissione, fatti salvi i poteri conferitile dai trattati, a valutare l'impatto di tali regimi fiscali sul mercato unico e sul gettito fiscale degli Stati membri, nonché di tutte le pratiche fiscali dannose che creano distorsioni della concorrenza al di fuori dell'ambito della tassazione delle società nell'UE;
50. sottolinea il possibile impatto del telelavoro sulla ripartizione dei diritti di imposizione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della residenza fiscale nell'UE; invita la Commissione, a tale riguardo, ad adottare le misure legislative necessarie per garantire la certezza del diritto e l'equità fiscale per i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori autonomi nell'UE; prende atto del fatto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisce la principale fonte di gettito fiscale per la maggior parte degli Stati membri dell'UE;
51. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida nell'ambito dell'OCSE, e in particolare nel quadro inclusivo OCSE/G20, al fine di creare condizioni di parità in materia di tassazione sulle plusvalenze e limitare le pratiche fiscali dannose volte ad attrarre redditi, patrimoni e beni prodotti all'estero;
52. sottolinea che, nel quadro del mercato unico e della libera circolazione dei capitali all'interno dell'UE, la disparità di tassazione delle plusvalenze all'interno dell'UE²⁷ può generare trasferimenti di ricchezza ed elusione fiscale tra gli Stati membri; invita la Commissione a valutare la fattibilità e l'impatto economico di un'imposta minima sulle plusvalenze a livello europeo;
53. osserva, come rivelato dai Pandora Papers, che vi è stato un ampio abuso del settore immobiliare a fini di riciclaggio ed evasione fiscale; osserva, inoltre, che l'imposizione fiscale sui beni immobili nell'UE è del tutto priva di coordinamento; prende atto con preoccupazione del forte aumento dei prezzi degli immobili nell'UE e della finanziarizzazione del settore immobiliare; esprime preoccupazione per l'effetto potenzialmente distorsivo dei regimi che prevedono fondi di investimento immobiliare a bassa imposizione; invita la Commissione a valutare l'impatto del mancato coordinamento in materia di imposizione fiscale degli immobili nell'UE, nonché l'impatto dei regimi a bassa imposizione fiscale, sulla finanziarizzazione del settore immobiliare; ricorda il ruolo importante dei registri fondiari nazionali digitali nel rafforzare la lotta contro la criminalità fiscale in tutta l'Unione;

Abuso di società di comodo e di strutture opache e lotta all'evasione e all'elusione fiscali, in

²⁶ Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, "[Harmful Practices and Competition in the Area of Personal Income and Wealth Taxation](#)" (Pratiche e concorrenza dannose nel settore della tassazione del reddito delle persone fisiche e del patrimonio), gennaio 2022.

²⁷ "Capital Gains Tax Rates in Europe" (Imposte sulle plusvalenze in Europa), <https://taxfoundation.org/capital-gains-tax-rates-in-europe-2022/#:~:text=A%20number%20of%20European%20countries,lowest%20rates%2C%20at%2015%20percent.>

particolare nelle giurisdizioni che figurano in primo piano nei Pandora Papers

54. ricorda che la criminalità fiscale è riconosciuta quale reato presupposto del riciclaggio di denaro, che è spesso legato alla criminalità organizzata, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo; sottolinea che la principale sfida individuata per l'applicazione della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo²⁸ è la mancanza di applicabilità diretta delle norme e la frammentazione derivante da approcci nazionali divergenti; si compiace del pacchetto legislativo proposto in materia di antiriciclaggio; sottolinea l'importanza di rafforzare il coordinamento tra i quadri giuridici nazionali per colmarne le lacune e di migliorare la vigilanza mediante l'istituzione di un'Autorità europea antiriciclaggio dotata di risorse e competenze adeguate;
55. osserva che talune giurisdizioni, come il Regno Unito, sono dotate di un meccanismo di controllo dei patrimoni ingiustificati, inteso a individuare i proventi di attività criminose; sottolinea che tale meccanismo consiste in un ordine del tribunale che richiede a una persona ragionevolmente sospettata di essere coinvolta in reati gravi o di essere collegata a un individuo che vi è coinvolto di fornire spiegazioni in merito alla natura e alla portata del suo o del loro interesse in particolari proprietà e in merito a come abbia o abbiano ottenuto un bene immobile, laddove vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il reddito noto percepito legalmente non sarebbe sufficiente al convenuto a consentirgli di ottenere tale proprietà; invita la Commissione a valutare l'impatto e la fattibilità di tale misura a livello dell'Unione, al fine di consentire alle autorità di contrasto di indagare meglio sull'origine dei beni di provenienza illecita e recuperare i proventi di reato, garantendo nel contempo la proporzionalità e i diritti dei convenuti;
56. osserva la mancata trasparenza da parte della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda i progressi compiuti nel congelamento e nel sequestro dei beni degli individui sanzionati; esorta gli Stati membri e le autorità dell'UE a compiere sinceri sforzi per recuperare il denaro di provenienza illecita; chiede alla Commissione di pubblicare un elenco dei beni congelati o confiscati a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina; accoglie con favore la proposta della Commissione del 2022 in materia di recupero e confisca dei beni;
57. invita la Commissione ad avvalersi pienamente della metodologia rivista per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e, in seguito a una sua valutazione approfondita nonché, se del caso, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), a inserire senza esitazione nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio le giurisdizioni che non figurano negli elenchi del GAFI;
58. sottolinea l'importanza di rafforzare gli strumenti in dotazione alle autorità affinché possano accedere alle informazioni sulla proprietà di beni di elevato valore, limitando

²⁸ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

così efficacemente gli sforzi per eludere le sanzioni finanziarie mirate e combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscali;

59. osserva che, nonostante l'attuazione della legislazione europea e nazionale in materia di trasparenza sulla titolarità effettiva, come riferito dalle organizzazioni non governative²⁹, la qualità dei dati in alcuni registri pubblici dell'UE necessita di miglioramenti; esorta gli Stati membri a dedicare risorse adeguate, compresi personale e tecnologie sufficienti, ai fini del trattamento e del pieno utilizzo dei dati; invita la Commissione a formulare orientamenti o fornire assistenza agli Stati membri e ai soggetti segnalanti onde garantire la qualità dei dati nei registri;
60. ricorda l'importanza della trasparenza per quanto riguarda le informazioni sulla titolarità effettiva in tutto il mondo; sottolinea che la trasparenza della proprietà e del controllo di società, trust e altri soggetti giuridici è fondamentale per combattere i flussi finanziari illeciti; rileva che i Pandora Papers hanno individuato esempi di individui che eludono la trasparenza riguardo alla titolarità effettiva negli Stati membri; si rammarica, tuttavia, del ritardo nell'istituzione del sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi nell'UE, dovuto a difficoltà tecniche; deplora il fatto che i ritardi negli Stati membri e la generale mancanza di coordinamento nel processo di attuazione stiano compromettendo l'efficacia di un sistema di interconnessione operativo e invita tutti gli attori ad affrontare con urgenza tale ritardo; sottolinea che l'accesso a informazioni sulla titolarità effettiva che siano adeguate, accurate e aggiornate e i controlli relativi alle persone giuridiche sono uno strumento prezioso nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali;
61. accoglie con favore la revisione della raccomandazione 24 da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), che impone ai paesi di evitare l'uso improprio di persone giuridiche a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; sottolinea che d'ora in poi i paesi dovrebbero prescrivere che le informazioni sulla titolarità effettiva siano detenute da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico che funga da registro dei titolari effettivi o da un meccanismo alternativo efficiente;
62. evidenzia che è possibile conseguire progressi nella lotta all'uso delle società anonime soltanto se le informazioni sui titolari effettivi sono facilmente e tempestivamente rese disponibili in tutte le giurisdizioni e se le autorità sono in grado di utilizzare tali informazioni e di effettuare controlli incrociati dei dati a fini investigativi;
63. accoglie inoltre con favore il fatto che il Gruppo di azione finanziaria internazionale stia portando avanti un riesame della raccomandazione 25 sulla trasparenza e le informazioni sulla titolarità effettiva degli istituti giuridici; ritiene, a tale riguardo, che analogamente a quanto già previsto dal diritto dell'UE, tale raccomandazione dovrebbe stabilire che i trust o gli altri istituti giuridici simili siano registrati e che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust sia almeno altrettanto completo come attualmente previsto dal diritto dell'UE;
64. prende atto della sentenza della CGUE nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, del 22 novembre 2022, relativa all'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità

²⁹ Ad esempio: <https://www.transparency.org/en/news/open-lux-authorities-in-the-dark-over-luxembourg-private-investment-fund-beneficial-owners>; <https://www.transparency.org/en/news/eu-beneficial-ownership-registers-public-access-data-availability-progress-2021>.

effettiva, come previsto dalla 5^a direttiva antiriciclaggio dell'UE, che la Corte ha ritenuto invalida, ad eccezione di coloro che possono rivendicare un interesse legittimo ad accedere alle informazioni; invita gli Stati membri che hanno eliminato l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva per le unità di informazione finanziaria (UIF), le autorità competenti e i soggetti obbligati, a seguito della decisione, a ripristinarlo senza indugio;

65. ribadisce le proprie conclusioni sul fatto che, come rivelato dai Pandora Papers, alcuni Stati degli USA, come il Dakota del Sud, l'Alaska, il Wyoming, il Delaware e il Nevada, siano divenuti centri di segretezza finanziaria e societaria; si rammarica della mancanza di progressi visibili o della volontà politica in questi Stati di attuare le riforme necessarie dopo le rivelazioni;
66. plaude all'adozione della prima norma definitiva riguardo all'informativa sulla titolarità effettiva in virtù della legge statunitense sulla trasparenza delle società; deplora la mancanza di volontà politica negli Stati Uniti di condividere informazioni sui conti finanziari dei cittadini non statunitensi; rinnova l'invito agli Stati Uniti ad aderire quanto prima allo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE e invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare nuovi negoziati con gli Stati Uniti nel quadro dell'OCSE onde conseguire la piena reciprocità nell'ambito di un quadro concordato e rafforzato in materia di standard comune di comunicazione di informazioni (CRS);
67. ricorda che la lista dell'UE delle giurisdizioni non cooperative valuta se una giurisdizione sia stata giudicata "ampiamente conforme" per quanto riguarda il CRS secondo il forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali; invita il Consiglio a riesaminare gli Stati Uniti nel contesto della lista dell'UE, con particolare riferimento ai criteri di trasparenza fiscale;
68. invita il Congresso degli Stati Uniti ad approvare l'ENABLERS Act, ossia la legge che imporrebbe al settore non finanziario e degli intermediari di adempiere gli obblighi di dovuta diligenza nei confronti dei propri clienti, come raccomandato dalle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);
69. osserva che le società di comodo possono essere utilizzate impropriamente a fini di pianificazione fiscale aggressiva o di evasione fiscale; si compiace della proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE³⁰; invita il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta, tenendo conto del parere del Parlamento; sottolinea che la definizione di nuovi standard di trasparenza sull'uso improprio delle entità di comodo contribuirà a far sì che il loro abuso possa essere più facilmente individuato dalle autorità fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente una regolamentazione globale sui requisiti obbligatori in materia di sostanza per le società, quale strumento per prevenire l'elusione fiscale;
70. rileva con preoccupazione che gli ultimi risultati della valutazione inter pares del forum globale riguardo all'attuazione giuridica dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS) e, per la prima volta, i risultati delle prime valutazioni

³⁰ COM(2021)0565.

riguardanti l'efficacia dell'attuazione pratica del CRS indicano che il quadro posto in essere da vari Stati membri deve essere migliorato affinché sia pienamente conforme ai requisiti³¹; invita la Commissione a tenere conto dei risultati della revisione *inter pares* nel suo monitoraggio dell'attuazione delle direttive DAC negli Stati membri;

71. prende atto dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese; sottolinea che la revisione del codice di condotta introduce il concetto di "caratteristiche fiscali di applicazione generale" che saranno considerate dannose se comporteranno una doppia non imposizione o il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali, come richiesto dal Parlamento; invita il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ad avvalersi pienamente del proprio mandato rivisto;
72. accoglie con favore il fatto che il processo di inserimento nella lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali abbia consentito di migliorare la legislazione e le pratiche fiscali in alcuni paesi in via di sviluppo attraverso la cooperazione tecnica e il dialogo politico, così da affrontare le questioni fiscali individuate;
73. deplora, tuttavia, che il Consiglio non sia disposto a trovare un accordo sul prossimo criterio di trasparenza per quanto riguarda la titolarità effettiva finale, il cui occultamento ha rappresentato una caratteristica comune dei sistemi portati alla luce dai Panama Papers ed è stato un fattore chiave che ha contribuito al mantenimento e al successo di tali sistemi;
74. ribadisce il suo invito al Consiglio volto ad ampliare il mandato del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", affinché vi rientrino i regimi preferenziali di imposte sul reddito e sul capitale delle persone fisiche e regimi di imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche che sono considerati dannosi;
75. ricorda, inoltre, le risoluzioni del Parlamento sulla riforma della lista dell'UE di paradisi fiscali e sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta"); invita il Consiglio a rilanciare le discussioni su una riforma globale del codice e ad attuare le raccomandazioni del Parlamento, in particolare per affrontare il fatto che diversi Stati membri dispongono di liste nere più complete rispetto all'UE nel suo complesso, il che indica che potrebbero essere applicati criteri più solidi a livello dell'UE;
76. invita il Consiglio, in particolare, a includere l'inserimento automatico nell'elenco delle giurisdizioni non UE con un'aliquota d'imposta sulle società dello 0 % o senza imposte sugli utili delle società o sulle persone fisiche come criterio autonomo; osserva con preoccupazione che i paesi non UE possono abrogare i regimi fiscali non conformi, ma

³¹ Gli Stati membri la cui determinazione generale riguardo al quadro giuridico è stata ritenuta "in atto, ma da migliorare" sono Belgio, Croazia, Estonia, Ungheria, Lettonia e Polonia. Il paese il cui giudizio complessivo in relazione all'efficacia a livello pratico è considerato "non conforme" è la Croazia. I paesi il cui giudizio complessivo in relazione all'efficacia pratica è stato ritenuto "parzialmente conforme" sono Estonia, Malta e Romania; https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-account-information-2022_36e7cded-en.

anche sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi per l'UE;

77. si rammarica della mancanza di rendicontabilità democratica nel processo di elaborazione della "lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali"; ricorda che il Consiglio sembra talvolta essere guidato da motivazioni diplomatiche o politiche piuttosto che da valutazioni oggettive al momento di decidere di spostare i paesi dalla "lista grigia" alla "lista nera" e viceversa; sottolinea che ciò compromette la credibilità, la prevedibilità e l'utilità degli elenchi; chiede che il Parlamento sia consultato nella preparazione della lista e un'approfondita revisione dei criteri di selezione;
78. sottolinea che i Pandora Papers sono un ulteriore testimonianza della necessità di aumentare l'efficacia della lista EU delle giurisdizioni non cooperative, in modo tale che la lista non serva soltanto come strumento per aiutare gli organismi e le autorità dell'UE a individuare le entità a rischio e ad adottare misure precauzionali, ma anche per incoraggiare attivamente tali paesi e cooperare con essi allo scopo di realizzare le riforme necessarie a conformarsi alle norme fiscali internazionali;
79. sottolinea che, sebbene sia necessario procedere all'inserimento nella lista e applicare le misure difensive senza esitazioni ove opportuno, l'UE deve impegnarsi in procedure di cooperazione e consultazione più sistematiche e trasparenti con i paesi in via di sviluppo che non dispongono di pratiche fiscali adeguate prima di applicare misure coercitive, in particolare per quanto riguarda la garanzia che alle autorità di tali paesi siano state precedentemente fornite opportunità di conoscenza e di sviluppo delle capacità;
80. accoglie con favore l'accordo OCSE/G20 dell'ottobre 2021 sulla riforma delle norme internazionali in materia di imposta sulle società; sottolinea che il secondo pilastro dell'accordo, una volta attuato, introdurrà un'aliquota minima effettiva globale dell'imposta sulle società del 15 % applicabile alle società con un fatturato annuo superiore a 750 milioni di EUR, che dovrebbe contribuire a ridurre l'utilizzo dei paradisi fiscali a livello mondiale; sottolinea l'importanza di applicare a livello dell'UE l'aliquota fiscale effettiva del 15 %, come concordato nel quadro inclusivo OCSE/G20;
81. rammenta che la futura imposta minima globale sulle società definirà un parametro di riferimento fisso per l'imposizione delle società, contrastando così l'elusione fiscale da parte delle società; plaude ai progressi compiuti e incoraggia a compiere sforzi per proseguire in tal senso; chiede che le capacità di bilancio che ne deriveranno siano utilizzate per costruire società più resilienti, sostenibili ed eque; chiede che la cooperazione internazionale sull'imposta minima sulle società e l'introduzione di misure di trasparenza migliori al fine di facilitare il perseguimento degli evasori fiscali; insiste sulla necessità che le società multinazionali paghino le imposte nei paesi in cui svolgono le loro attività economiche e si crea valore; ritiene che la distribuzione dei diritti di imposizione tra i paesi deve essere giusta, equa e in linea con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra i paesi; invita gli Stati membri dell'UE ad essere all'altezza di tale ambizione e a sostenere politicamente tale progetto globale;
82. sottolinea che diversi Stati membri hanno mantenuto sistemi preferenziali in materia di tassazione delle società, il che potrebbe aver comportato perdite di gettito fiscale per miliardi di EUR per altri Stati membri; chiede maggiore trasparenza riguardo ai sistemi fiscali preferenziali e una maggiore solidarietà fiscale tra gli Stati membri dell'UE;

osserva, inoltre, che si registrano alcuni flussi in entrata e in uscita di investimenti diretti esteri e di reddito passivo sproporzionati attraverso alcuni Stati membri e che tali flussi sono almeno in parte il riflesso di investimenti fantasma, come stabilito dai ricercatori dell'FMI³², che possono avere lo scopo di evitare la tassazione e dell'eventuale riciclaggio di denaro;

83. invita la Commissione a continuare a monitorare gli Stati membri che consentono la pianificazione fiscale aggressiva, a riferire al Parlamento europeo in merito a tale questione e a presentare raccomandazioni specifiche per paese per combattere la pianificazione fiscale aggressiva ed esercitare pressioni su tali Stati membri affinché procedano all'attuazione delle riforme;
84. insiste sul fatto che, per realizzare le future riforme legislative della politica fiscale che sono necessarie per affrontare efficacemente le questioni evidenziate nei Pandora Papers, la Commissione dovrebbe esplorare tutte le possibilità offerte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per rendere più efficiente il processo decisionale;
85. sottolinea che, sebbene la cooperazione internazionale sia essenziale per porre fine all'elusione fiscale e sia essenziale per il conseguimento di sistemi fiscali nazionali equi ed efficaci, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure unilaterali per proteggere la loro base imponibile entro i limiti della loro sovranità fiscale e del diritto dell'UE, quali, in particolare, l'imposizione della non deducibilità o della deducibilità limitata dei costi (interessi, canoni e pagamenti di servizi), l'adozione di misure di ritenuta alla fonte, la limitazione dell'esenzione da partecipazioni o l'imposizione di requisiti speciali in materia di documentazione;
 - o
 - o o
86. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al Congresso degli Stati Uniti, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e al Gruppo d'azione finanziaria internazionale.

³² "The Rise of Phantom Investments" (L'ascesa degli investimenti fantasma), <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard>.

MOTIVAZIONE

La massiccia fuga di dati nell'ambito dei Pandora Papers è stata pubblicata dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ) il 3 ottobre 2021 e documenta i titolari effettivi di società stabilite in giurisdizioni in cui vige la segretezza. Tra le persone fisiche rivelate nei Pandora Papers figuravano privati con ampie disponibilità patrimoniali quali criminali, oligarchi e celebrità, nonché 35 leader mondiali, sia attuali che passati, oltre 330 politici e funzionari pubblici di 91 paesi e territori, tra cui gli Stati membri dell'UE. Ha inoltre rivelato che tali pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sono spesso assistite da intermediari, quali studi legali, consulenti fiscali e gestori patrimoniali.

Sebbene i Pandora Papers rappresentino la più recente fuga di notizie fiscali, non è certamente l'unica degli ultimi anni. Le precedenti fughe di notizie, come i Panama Papers nel 2016 e gli Swiss Leaks nel 2015, indicano che lo 0,01 % dei soggetti più facoltosi possiede circa il 50 % della ricchezza ubicata in paradisi fiscali ed evade nel contempo il 25 % circa dei suoi obblighi tributari occultando all'estero attivi e redditi da investimenti¹. Tali cifre fanno dell'evasione fiscale anche una questione di disuguaglianza e di erosione della fiducia dei cittadini nello Stato di diritto e nel nostro sistema economico e democratico.

Inoltre, le fughe di notizie come OpenLux nel 2019 e i Pandora Papers rivelano come privati con ampie disponibilità patrimoniali occultino attivi grazie a intermediari e società di comodo e sottolineano l'importanza di rivelare i titolari effettivi finali di tali società.

Il relatore intende pertanto affrontare le sfide presentate dai Pandora Papers e altre simili fughe di notizie esaminando diversi ambiti di intervento.

Il relatore è del parere che:

- i Pandora Papers e altre fughe di notizie hanno evidenziato il ruolo del giornalismo investigativo internazionale e di coloro che denunciano le irregolarità nello smascherare l'elusione e l'evasione fiscali, la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Gli informatori devono essere assolutamente tutelati non solo quando si tratta di denunce interne o esterne, ma anche quando si esprimono pubblicamente, in modo da non impedire la divulgazione di pratiche illegali, e la direttiva dell'UE sugli informatori del 2019 deve essere pienamente attuata quanto prima;
- i Pandora Papers, così come altri, contenevano informazioni su diverse persone politicamente esposte in relazione all'evasione o all'elusione fiscali. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nel nostro sistema democratico nonché elevati standard di integrità, onestà e responsabilità tra i funzionari pubblici, gli Stati membri devono garantire di disporre di misure e sistemi che obbligano tali funzionari a dichiarare le loro attività esterne, i loro attivi, ecc., come raccomandato dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di periodi di incompatibilità per i funzionari delle autorità fiscali onde affrontare il

¹ Zucman 2013; Alstadsætter, Johannesen & Zucman 2019.

problema delle porte girevoli tra legislatori, autorità, multinazionali e società di servizi professionali globali in materia di consulenza fiscale;

- l'accesso a informazioni esatte e aggiornate sulla titolarità effettiva è uno strumento indispensabile per combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscali. Sono stati creati registri pubblici che documentano i titolari effettivi delle società stabilite negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili al pubblico e che l'interconnessione dei registri diventi presto realtà;
- in risposta alla crescente concessione, da parte di alcuni paesi, di generose agevolazioni ed esenzioni fiscali ai cittadini stranieri da cui sono esclusi i cittadini nazionali, e alla luce dell'elevata mobilità per ragioni fiscali tra i contribuenti con stipendio elevato e ingenti ricchezze, i governi dell'UE dovrebbero affrontare la questione dei regimi preferenziali di imposta sul reddito o sul capitale delle persone fisiche o dei regimi di imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche nel quadro del gruppo "Codice di condotta". Gli Stati membri dovrebbero introdurre altresì imposte patrimoniali su determinati portafogli di attivi al di sopra di soglie specifiche. Siffatte iniziative dovrebbero essere coordinate a livello di UE per evitare distorsioni del mercato unico e garantire che gli accordi tra privati con ampie disponibilità patrimoniali e le autorità fiscali di uno Stato membro siano condivisi con tutti gli Stati membri.

12.12.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sugli insegnamenti tratti dai Pandora Papers e da altre rivelazioni
(2022/2080(INI))

Relatore per parere: Udo Bullmann

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che le parti del programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo si sono impegnate a migliorare l'amministrazione tributaria mediante sistemi fiscali moderni e progressivi e l'efficientamento della riscossione delle imposte, nonché a intensificare la cooperazione fiscale internazionale;
- B. considerando che la concorrenza fiscale globale ha determinato un trasferimento del carico fiscale ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito, ha limitato la possibilità dei paesi in via di sviluppo di aumentare la mobilitazione delle risorse nazionali e ha costretto a dannosi tagli nei servizi pubblici nei paesi poveri;
- C. considerando che l'imposta sul reddito delle società rappresenta una quota più elevata del gettito fiscale e del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi ricchi; che si stima che le perdite dovute alla tassazione globale delle imprese nei paesi in via di sviluppo oscillano tra il 6 % e il 13 % del gettito fiscale totale, rispetto al 2-3 % nei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)¹;
- D. considerando che lo scambio automatico di informazioni è uno strumento efficace per contrastare l'evasione fiscale e altri flussi finanziari illeciti;
- E. considerando che nell'ottobre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione

¹ Relazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) dal titolo "Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Development in Africa" (Contrastare i flussi finanziari illeciti per lo sviluppo sostenibile in Africa), 2020, pag. 12, https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf.

della base imponibile e il trasferimento degli utili ha concordato una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia; che, tuttavia, alcuni paesi in via di sviluppo hanno espresso preoccupazione riguardo a tale accordo globale sull'imposta sulle società o si sono persino rifiutati di approvarlo (ad esempio il Kenya e la Nigeria);

- F. considerando che, secondo il documento "Tax Transparency in Africa 2022: Africa Initiative Progress Report²" (Trasparenza fiscale in Africa 2022: relazione sui progressi dell'Iniziativa Africa), i flussi finanziari illeciti sono stimati nell'ordine di 50-80 miliardi di USD (48-77 miliardi di EUR) all'anno per il continente;
- G. considerando che nel 2019 il gruppo Africa alle Nazioni Unite ha chiesto una convenzione delle Nazioni Unite in materia fiscale, quale importante strumento per contrastare i flussi finanziari illeciti; che nel febbraio 2021 il panel ad alto livello sulla responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità per la realizzazione dell'agenda 2030 (panel FACTI) ha altresì incluso una proposta relativa a una convenzione fiscale delle Nazioni Unite tra le raccomandazioni chiave della sua relazione finale;
1. sottolinea che le rivelazioni note come Pandora Papers, pubblicate dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, rivelano un'evidente evasione fiscale e un riciclaggio di denaro su vasta scala, in particolare attraverso società di comodo e fondi fiduciari; evidenzia che i flussi finanziari illeciti sono una questione di governance globale; esorta l'UE a mostrare una forte determinazione e volontà politica nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 2. denuncia l'esistenza di oscure strutture finanziarie offshore in numerose giurisdizioni in tutto il mondo che, facilitando l'elusione fiscale, consentono a quanti già detengono potere e ricchezza di arricchirsi illecitamente a spese dei cittadini e che potrebbero essere utilizzate per pratiche illegali quali l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, oltre a provocare instabilità finanziaria; deplora il fatto che, nonostante un decennio di scandali fiscali e riforme legislative nell'UE, i progressi a livello globale per limitare il segreto societario e i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale offshore sono stati insufficienti, come dimostrato dai Pandora Papers; insiste sul fatto che l'assenza di trasparenza, in particolare nel quadro della condivisione internazionale delle informazioni, è una delle principali cause alla base dei flussi finanziari illeciti di natura fiscale;
 3. evidenzia che le pratiche messe in luce dalle rivelazioni dei Pandora Papers hanno un impatto particolarmente grave sul margine di bilancio e sulla spesa pubblica dei paesi in via di sviluppo e compromettono lo Stato di diritto e la fiducia nel sistema finanziario globale per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo; sottolinea la necessità di lavorare nei consessi internazionali globali; rammenta che l'elusione fiscale sposta l'onere fiscale dalle grandi imprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni nonché ai consumi attraverso l'imposta sul

² La relazione è una pubblicazione congiunta della Commissione dell'Unione africana, del Forum africano di amministrazione fiscale e del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

reddito delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto, il che è particolarmente problematico nei paesi meno sviluppati in cui le piccole, medie e microimprese e gli operatori informali costituiscono la maggior parte dell'attività economica e sono più vulnerabili a una riduzione significativa del reddito e all'insicurezza;

4. ricorda l'ampio consenso, in relazione all'adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, sulla necessità di aumentare radicalmente gli investimenti per stimolare la crescita sostenibile; sottolinea l'impegno internazionale a ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti entro il 2030, come previsto nel programma d'azione di Addis Abeba e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; deplora la decisione del Consiglio del 5 ottobre 2021 di rimuovere Anguilla e le Seychelles dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in quanto ciò incide sulla lotta dell'UE a favore di un sistema fiscale globale trasparente; esorta pertanto il Consiglio a riconsiderare la sua decisione; insiste sul fatto che sono in pochi a trarre vantaggio dal settore dell'elusione fiscale; prende atto di quanto osservato dall'OCSE, vale a dire che l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) incidono su tutti i paesi e che la maggiore dipendenza dei "paesi in via di sviluppo" dall'imposta sul reddito delle società fa sì che essi subiscano in modo sproporzionato gli effetti BEPS, il che alimenta le disuguaglianze interne; rammenta la sua risoluzione del 21 ottobre 2021, dal titolo "Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale"; ribadisce, a tale riguardo, il suo invito a favore di una riforma della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali a livello dell'Unione e di suoi aggiornamenti regolari;
5. accoglie con favore il fatto che il processo di inserimento nella lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali abbia consentito di migliorare la legislazione e le pratiche fiscali in alcuni paesi in via di sviluppo attraverso la cooperazione tecnica e il dialogo politico, così da affrontare le questioni fiscali individuate; osserva, tuttavia, che la lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative esclude i paradisi fiscali in Europa e molti paradisi fiscali al di fuori dell'Europa; rileva che, data la mancanza di coerenza politica, ciò incide sulla credibilità del processo di inserimento nell'elenco;
6. osserva che l'utilizzo dei fondi ufficiali di sviluppo esistenti per sovvenzionare gli investimenti privati può essere associato a compromessi per quanto riguarda la sua efficacia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; rileva inoltre che gli investimenti privati nei paesi in via di sviluppo non sembrano crescere al ritmo necessario;
7. sottolinea che, sebbene sia necessario procedere all'inserimento nella lista elenco e applicare le misure difensive senza esitazioni ove opportuno, l'UE deve impegnarsi in procedure di cooperazione e consultazione più sistematiche e trasparenti con i paesi in via di sviluppo che non dispongono di pratiche fiscali adeguate prima di applicare misure coercitive, in particolare per quanto riguarda la garanzia che alle autorità di tali paesi siano state precedentemente fornite opportunità di conoscenza e di sviluppo delle capacità;
8. ritiene che le pratiche di elusione fiscale da parte delle multinazionali e di alcuni degli

individui più ricchi e più potenti del mondo, tra cui presidenti, primi ministri e capi di Stato in carica e passati, nonché l'esistenza di paradisi fiscali che offrono aliquote fiscali effettive nulle o estremamente basse siano fortemente nocive per la riscossione equa delle imposte nei paesi del Sud del mondo; è altresì dell'opinione che tali pratiche possano incidere gravemente sulla capacità di bilancio di tali paesi, ivi compreso sulla loro capacità di investire in solide strutture di riscossione delle imposte, e rappresentino un altro modo per estrarre risorse dal Sud del mondo; evidenzia che la capacità di occultare denaro ha un impatto diretto sulla vita delle persone, in quanto incide, tra l'altro, sull'accesso all'istruzione, alla sanità e a un alloggio; ricorda che l'evasione fiscale comporta ingenti perdite finanziarie per i paesi in via di sviluppo ed è uno dei principali fattori che aggravano sensibilmente l'indebitamento di molti di essi; sottolinea che i Pandora Papers forniscono informazioni sulla portata delle sanzioni nei confronti di alcune élite russe in risposta all'invasione russa dell'Ucraina; osserva che tale invasione ha altresì provocato conseguenze devastanti per i paesi in via di sviluppo; condanna l'elusione di tali sanzioni da parte delle élite russe, come rivelato dai Pandora Papers, e chiede che siano adottate misure efficaci per contrastare tale fenomeno;

9. fa rilevare che tra i nomi citati nei Pandora Papers figurano esponenti politici di paesi in via di sviluppo fortemente dipendenti dagli aiuti dell'Unione europea;
10. pone in rilievo le implicazioni strutturali delle pratiche di elusione fiscale sia delle multinazionali che dei privati per le capacità fiscali e le prospettive di crescita e sviluppo sociale a medio e lungo termine dei paesi in via di sviluppo; evidenzia l'aumento delle disuguaglianze e della povertà dovuto alla mancanza di fondi pubblici a causa dell'elusione fiscale; ricorda che il contrasto dell'evasione fiscale transfrontaliera è indispensabile per ampliare la base imponibile, accrescere il gettito fiscale e tutelare l'integrità e l'equità dei sistemi fiscali; mette l'accento sulla continua necessità di una cooperazione mondiale per indagare sui casi sospetti di evasione fiscale e riciclaggio di denaro; pone in evidenza la necessità di meccanismi sanzionatori mirati ed efficaci compatibili con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come pure di sanzioni nei confronti degli organismi che traggono beneficio dall'elusione fiscale e dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni figuranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; prende atto delle diverse iniziative internazionali esistenti sullo scambio automatico di informazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi fiscali, nonché dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE per la comunicazione automatica di informazioni sui conti finanziari offshore di soggetti non residenti alle loro giurisdizioni di residenza e del lavoro della task force internazionale congiunta dell'OCSE in materia di intelligence condivisa e collaborazione, cui aderiscono attualmente 19 Stati membri dell'UE;
11. ricorda di aver ripetutamente insistito sulla necessità di rivedere il processo di inserimento nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, onde migliorare la trasparenza del processo medesimo, i criteri utilizzati e l'efficacia delle relative misure di difesa;
12. rinnova il proprio invito a riformare il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, ormai ampiamente superato nel contesto dei crescenti fenomeni di digitalizzazione e globalizzazione; chiede che sia sostituito da un quadro sugli accordi

fiscali aggressivi e le aliquote basse che includa criteri più rigorosi per la definizione di "paradiso fiscale" e che comprenda i soggetti facoltosi altamente mobili nel campo di applicazione dello strumento;

13. rammenta che l'imminente imposta minima globale sulle società definirà un parametro di riferimento fisso per l'imposizione delle imprese, contrastando così l'elusione fiscale da parte delle imprese; plaude ai progressi compiuti e incoraggia a compiere sforzi per proseguire in tal senso; chiede che le capacità di bilancio che ne deriveranno siano utilizzate per costruire società più resilienti, sostenibili ed eque; chiede che la cooperazione internazionale sull'imposta minima sulle società serva a introdurre misure di trasparenza migliori al fine di facilitare il perseguimento degli evasori fiscali; insiste sulla necessità che le società multinazionali paghino le imposte nei paesi in cui svolgono le loro attività economiche e si crea valore; rammenta che la distribuzione dei diritti di imposizione tra i paesi deve essere giusta, equa e in linea con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra i paesi; invita gli Stati membri dell'UE ad essere all'altezza di tale ambizione e a sostenere politicamente tale progetto globale;
14. sottolinea che la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni sono essenziali per contenere i flussi finanziari illeciti e aumentare la mobilitazione delle risorse interne, il che è di particolare importanza per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'Agenda 2063 dell'Unione africana, soprattutto nel contesto attuale, caratterizzato dall'aumento del debito, dall'impatto della pandemia di COVID-19 e dalle conseguenze della guerra in Ucraina sulle economie africane;
15. evidenzia che un cambiamento radicale nella tassazione degli utili privati e delle imprese, così come dei beni privati, è essenziale in vista di un aumento dei margini di bilancio al fine di finanziare investimenti sostenibili e mobilitare finanziamenti per lo sviluppo, ora più che mai urgenti visti l'impatto sempre più grave dei cambiamenti climatici e i continui effetti della pandemia di COVID-19, in particolare nel Sud del mondo;
16. invoca piena trasparenza internazionale per quanto riguarda i proprietari effettivi delle società di comodo e dei beni immobiliari; ritiene che lo scambio internazionale di informazioni debba essere ampliato al fine di identificare in modo efficiente gli evasori fiscali e invita a compiere maggiori sforzi per combattere il segreto finanziario, in particolare attraverso accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, e a sostenere maggiormente il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni fiscali e le indagini fiscali nei paesi in via di sviluppo; ricorda che la trasparenza della proprietà e del controllo di società, fondi fiduciari e altri soggetti giuridici è fondamentale per combattere i flussi finanziari illeciti; invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
17. rammenta la soluzione basata su due pilastri concordata nell'ottobre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia; ricorda inoltre che i paesi in via di sviluppo, compreso il Forum africano di amministrazione

fiscale, hanno criticato tale soluzione in quanto trascura i loro interessi e non affronta in misura sufficiente le lacune specifiche che limitano i diritti di imposizione dei paesi africani;

18. invita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale delle società e delle multinazionali dell'UE, e a garantire che le tasse siano pagate laddove si generano profitti e valore economico reale, al fine di arginare l'erosione della base imponibile e il trasferimento di profitti;
19. sottolinea che nel 2019 il gruppo Africa alle Nazioni Unite ha chiesto una convenzione delle Nazioni Unite in materia fiscale al fine di contrastare i flussi finanziari illeciti; ritiene che un organismo intergovernativo universale sotto l'egida delle Nazioni Unite, incaricato di trattare tutti gli aspetti dei flussi finanziari illeciti, potrebbe contribuire a coinvolgere tutti i paesi in via di sviluppo nel processo decisionale in materia fiscale e costituire uno strumento efficace per combattere l'elusione fiscale, l'emissione di fatture commerciali false, il trasferimento degli utili e tutte le forme di attività commerciali e fiscali illegali a livello globale;
20. evidenzia che la cooperazione internazionale è essenziale per conseguire sistemi fiscali nazionali equi ed efficaci;
21. invita l'UE a sostenere l'istituzione di una convenzione quadro delle Nazioni Unite in materia fiscale, al fine di rafforzare la cooperazione e la governance internazionali sui flussi finanziari illeciti di natura fiscale e commerciale; sottolinea la necessità di un processo decisionale trasparente e inclusivo che consenta a tutti i paesi di negoziare su un piano di parità.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	30.11.2022
Esito della votazione finale	+: 20 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Eric Andrieu, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Antoni Comín i Oliveres, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Marlene Mortler, Caroline Roose
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Virginie Joron, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20	+
ID	Alessandra Basso, Virginie Joron
PPE	Hildegard Bentele, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé
Renew	Barry Andrews, Charles Goerens
S&D	Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

0	-

2	0
ID	Joachim Kuhs
NI	Antoni Comín i Oliveres

Significato dei simboli utilizzati

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

12.1.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sugli insegnamenti tratti dai Pandora Papers e da altre rivelazioni (2022/2080(INI))

Relatore per parere: Damien Carême

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che la criminalità fiscale è riconosciuta quale reato presupposto del riciclaggio di denaro, che è spesso legato alla criminalità organizzata, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo;
2. sottolinea il ruolo essenziale svolto dai giornalisti investigativi nella scoperta dei reati fiscali, della corruzione e della criminalità organizzata; sottolinea la vulnerabilità di giornalisti e operatori dei media indipendenti alle minacce e agli attacchi in assenza di un solido quadro legislativo europeo per la loro protezione; ricorda che il numero di minacce e attacchi contro i giornalisti nell'UE è aumentato negli ultimi anni, e nei casi più gravi sono stati assassinati giornalisti e operatori dei media; accoglie con favore la raccomandazione 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea¹; sottolinea tuttavia che ciò può essere considerato solo un punto di partenza e chiede un'azione urgente per l'istituzione di misure vincolanti che garantiscano la protezione dei giornalisti e degli operatori dei media in tutta l'UE;
3. sottolinea che i giornalisti e gli informatori sono essenziali per scoprire casi di elusione ed evasione fiscale, corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro; deplora il fatto che giornalisti come Peter R. de Vries, Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak siano stati assassinati a seguito delle loro rivelazioni giornalistiche; sottolinea che senza il coraggio degli informatori e il lavoro dei giornalisti, l'evasione fiscale, la corruzione e il riciclaggio di denaro potrebbero continuare senza controlli; sottolinea la necessità di una maggiore protezione degli informatori e del lavoro dei giornalisti nei casi

¹ GUL 331 del 20.9.2021, pag. 8.

riguardanti gli informatori, anche con una protezione dagli attacchi spyware;

4. sottolinea che, sebbene la direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione² sia stata adottata più di tre anni fa e preveda l'obbligo di recepimento nel diritto nazionale entro il 17 dicembre 2021, 16 Stati membri ne hanno ritardato il recepimento e l'Ungheria non l'ha nemmeno avviato; invita tali Stati membri ad attuare la presente direttiva senza ulteriore ritardo; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte al mancato recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri;
5. accoglie con favore la proposta della Commissione di una direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi³, nota anche come direttiva anti-SLAPP; ricorda gli enormi oneri finanziari e psicologici che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) fanno gravare sul lavoro dei giornalisti e degli operatori dei media, creando un effetto dissuasivo e portando all'autocensura; sottolinea che una solida direttiva anti-SLAPP dell'UE deve includere disposizioni chiare sui meccanismi di licenziamento precoce e sanzioni efficaci, anche di natura pecuniaria, nei confronti degli iniziatori di SLAPP; sottolinea che un quadro anti-SLAPP efficace non può esistere in assenza di misure complementari coordinate a livello nazionale; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione anti-SLAPP che affronti le azioni legali strategiche nazionali tese a bloccare la partecipazione pubblica;
6. sottolinea che i giornalisti investigativi e gli operatori dei media sono spesso soggetti a forti pressioni finanziarie e incontrano notevoli difficoltà nel reperire risorse finanziarie per progetti di indagine sulla criminalità fiscale, la corruzione o la criminalità organizzata; invita la Commissione a esaminare ulteriori modalità per aumentare i finanziamenti a disposizione del settore dei media, anche istituendo un fondo permanente dedicato per il giornalismo investigativo;
7. accoglie con favore la scoperta da parte dei giornalisti investigativi di un complesso sistema di paradisi fiscali, società di comodo e conti offshore, i cui titolari effettivi sono persone di grande interesse pubblico; sottolinea in particolare, a tale proposito, il ruolo positivo svolto dai giornalisti nel mettere in luce le operazioni finanziarie opache dei funzionari pubblici eletti di più alto livello; ricorda che le rivelazioni dei Pandora Papers, dei Paradise Papers, dei Panama Papers, dei Suisse secrets e di OpenLux hanno svelato i patrimoni occulti di persone politicamente esposte di alto livello, inclusi ex primi ministri e rappresentanti di governo di diversi paesi europei; ricorda che i ministri del governo e i legislatori hanno il dovere assoluto di rispettare al massimo la legge e di agire sempre in conformità dello spirito della legge; sottolinea che, in caso contrario, è minata la fiducia dei cittadini nei confronti del governo, il fondamento stesso dello Stato, e invita le persone politicamente esposte a riferire in merito a tutti gli interessi e i beni finanziari attuali e passati, nonché ad applicare sanzioni severe in caso di mancato

² Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») [COM(2022) 0177].

rispetto di tale obbligo;

8. sottolinea che l'occultamento della titolarità effettiva attraverso le catene di società di comodo può essere utilizzato non solo per eludere la legislazione fiscale, ma anche per impedire la tracciabilità, il congelamento e la confisca dei proventi e degli strumenti di reato, nonché per eludere le misure restrittive dell'UE; invita la Commissione ad affrontare la questione dell'uso improprio delle società di comodo, in particolare per fini diversi dall'evasione e dall'elusione fiscali, attraverso una regolamentazione rigorosa e strumenti legislativi adeguati;
9. chiede una cooperazione e un coordinamento più forti tra le autorità responsabili della lotta contro l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata a livello sia nazionale che europeo; esorta gli Stati membri e le autorità dell'UE a dedicare un impegno sostanziale per recuperare i fondi acquisiti con mezzi illegali, abusivi o illeciti; deplora il fatto che le informazioni ottenute dalle autorità fiscali nel contesto della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale⁴, non possono essere utilizzate ai fini delle indagini e dell'azione penale;
10. invita la Commissione a garantire un'attuazione efficace dell'esistente quadro antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, e a rafforzare la collaborazione in questo settore tra gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell'UE; sottolinea l'importanza della futura autorità antiriciclaggio (AMLA) come nuovo organismo dell'UE per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nell'Unione, che contribuirà a rafforzare la vigilanza e a migliorare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF) e le autorità di vigilanza degli Stati membri; chiede un chiarimento, nel quadro dell'UE in materia di antiriciclaggio, dell'interazione tra diritto amministrativo e diritto penale;
11. sottolinea che la principale sfida individuata per l'applicazione della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo⁵ è la mancanza di applicabilità diretta di tali norme e la frammentazione derivante da approcci nazionali divergenti; sottolinea inoltre le conclusioni della relazione speciale n. 13/2021 della Corte dei conti europea, secondo cui "gli sforzi dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentati e l'attuazione è insufficiente"; sottolinea che tale frammentazione potrebbe compromettere gravemente l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e causare gravi vulnerabilità nel mercato unico; accoglie con favore le proposte della Commissione su un nuovo quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio, volto a conseguire l'auspicata uniformità di applicazione ed eliminare le divergenze e le incoerenze nelle pratiche di attuazione tra gli Stati membri; si impegna a considerare, attraverso le posizioni del Parlamento, le carenze delle proposte della Commissione;
12. chiede una definizione più chiara e completa delle persone politicamente esposte e un controllo rafforzato da applicare in modo appropriato;
13. raccomanda all'UE di garantire che gli avvocati siano considerati soggetti obbligati e, in

⁴ G U L 64 del 11.3.2011, pag. 1.

⁵ G U L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

quanto tali, soggetti agli obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, qualora partecipino a transazioni finanziarie o societarie, anche fornendo consulenza fiscale o in materia di cittadinanza o residenza tramite programmi di investimento, laddove vi sia il rischio che i servizi forniti da tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo; ritiene che il segreto professionale legale non debba applicarsi quando la consulenza legale fornita dagli avvocati, compresa quella fiscale, è consapevolmente fornita o utilizzata dal cliente i fini del riciclaggio di denaro, dei suoi reati presupposto o del finanziamento del terrorismo;

14. deplora che il Consiglio dei ministri delle Finanze dell'UE abbia rimosso le Seychelles dalla lista dell'UE delle giurisdizioni non cooperative due giorni dopo la pubblicazione dei Pandora Papers; esorta il Consiglio ad adottare una riforma globale dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali per includere sistematicamente i paesi che offrono ingiustamente aliquote d'imposta basse alle società e ai privati con un elevato patrimonio netto, contribuendo all'elusione fiscale nei loro paesi d'origine e aumentando i rischi di riciclaggio di denaro; esorta inoltre la Commissione a monitorare attentamente i paesi europei e ad avviare procedure di infrazione qualora risulti che uno Stato membro non rispetta i criteri di inserimento nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative;
15. sottolinea che i Pandora Papers hanno dimostrato come i trust statunitensi siano diventati un veicolo di comodo per il segreto finanziario, e osserva che Stati come South Dakota, Florida, Delaware, Texas e Nevada fanno degli Stati Uniti uno dei maggiori attori nel mondo offshore; invita a considerare tali Stati come paradisi fiscali; invita il Consiglio a riesaminare la posizione degli Stati Uniti in relazione all'elenco dell'UE, con particolare riferimento ai criteri di trasparenza fiscale;
16. deplora il fatto che gli Stati Uniti siano all'avanguardia a livello mondiale nell'offrire il segreto finanziario alle imprese e ai singoli individui; esorta il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a portare avanti il restante processo normativo per attuare pienamente la legge quanto prima possibile;
17. plaude all'adozione della prima norma definitiva riguardo all'informativa sulla titolarità effettiva in virtù della legge statunitense sulla trasparenza delle imprese; accoglie con favore l'invito del Presidente Biden ad adoperarsi per denunciare e punire la corruzione finanziaria; incoraggia gli Stati Uniti a proseguire l'attuazione della strategia di lotta alla corruzione, in particolare l'impulso a contenere i finanziamenti illeciti attraverso la cooperazione con i partner internazionali;
18. accoglie con favore la revisione della raccomandazione 24 da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), che impone ai paesi di evitare l'uso improprio di persone giuridiche a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; sottolinea che d'ora in poi i paesi dovranno richiedere che le informazioni sulla titolarità effettiva siano detenute da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico che funga da registro dei titolari effettivi o da un meccanismo alternativo egualmente efficiente;
19. deplora profondamente la mancanza di un solido criterio di titolarità effettiva per l'elenco dell'UE sulle giurisdizioni non cooperative; invita il Consiglio Economia e

finanza a presentare un solido criterio di titolarità effettiva;

20. sottolinea che la trasparenza sulla titolarità effettiva è fondamentale per intensificare la lotta contro la criminalità fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; sottolinea che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è spesso giustificato da un legittimo interesse pubblico; invita le autorità degli Stati membri a garantire che i giornalisti investigativi e gli attori della società civile impegnati negli sforzi contro il riciclaggio e nel contrasto del finanziamento del terrorismo abbiano un accesso adeguato a tali informazioni e possano esercitare un controllo su di esse; sottolinea che i progressi nell'affrontare il ricorso a società anonime per reati fiscali, il riciclaggio di denaro o altri scopi criminali, possono essere possibili solo se le informazioni sui titolari effettivi sono disponibili in modo tempestivo in tutte le giurisdizioni, e se le autorità sono in grado di utilizzare tali informazioni e di effettuare controlli incrociati dei dati a fini investigativi; chiede alla Commissione di presentare proposte volte a garantire che i registri delle informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili alle persone fisiche e giuridiche con un legittimo interesse pubblico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e dei diritti alla vita privata;
21. ricorda il ruolo importante dei registri fondiari digitali nel rafforzare la lotta contro la criminalità fiscale in tutta l'Unione; invita la Commissione a sostenere attivamente le autorità degli Stati membri nel completamento dell'attuazione di registri fondiari e immobiliari nazionali digitalizzati interconnessi attraverso un unico punto di accesso, come i registri centrali o i sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, e a renderli interoperabili; invita le autorità competenti degli Stati membri a mettere a punto i piani catastali nazionali e a inserire dati affidabili in tali registri; confida che, consentendo l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o controlla terreni ed edifici nel loro territorio, tali registri e sistemi miglioreranno la trasparenza nel settore della proprietà fondiaria e immobiliare;
22. accoglie inoltre con favore il fatto che il GAFI stia conducendo una revisione della raccomandazione 25 sulla trasparenza e le informazioni sulla titolarità effettiva degli istituti giuridici;
23. osserva con preoccupazione che gli Stati membri hanno adottato, laddove avvenuto, in modo molto divergente i registri dei titolari effettivi, con condizioni di accesso diverse, funzioni di ricerca e meccanismi diversi per la verifica dei dati; sottolinea che, di conseguenza, ci sono state difficoltà tecniche che hanno ritardato la creazione del sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS);
24. ricorda alla Commissione e agli Stati membri l'importanza di rendere le informazioni sulla titolarità effettiva accessibili alle unità di informazione finanziaria (FIU), alle autorità di contrasto, alle amministrazioni fiscali e alle entità obbligate; deplora il fatto che i ritardi negli Stati membri e la generale mancanza di coordinamento nel processo di attuazione compromettono l'efficacia di un sistema di interconnessione funzionante, e invita tutti gli attori ad affrontare con urgenza tale ritardo;
25. chiede che i paradisi fiscali siano automaticamente iscritti nell'elenco antiriciclaggio dell'UE sui paesi terzi "ad alto rischio"; raccomanda che gli Stati e le giurisdizioni che presentano carenze strategiche nell'ambito del proprio sistema di contrasto al

riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione, dove gli oligarchi i milionari e le società nascondono i loro fondi, siano inclusi in tali elenchi. accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione di un regolamento delegato che aggiunga gli Emirati arabi uniti, tra altri paesi terzi, all'elenco antiriciclaggio dell'UE sui paesi ad alto rischio; sottolinea che, in base alla metodologia della Commissione, qualora un paese figuri nell'elenco del GAFI, esso dovrebbe essere automaticamente aggiunto all'elenco dell'UE dei paesi ad alto rischio, senza ulteriore valutazione indipendente, mediante un atto delegato; richiama le recenti rivelazioni della stampa che mostrano come gli Emirati arabi uniti abbiano agevolato il riciclaggio di denaro su vasta scala e ciò sia attivamente utilizzato attivamente dagli oligarchi russi per sottrarsi alle sanzioni dell'UE;

26. ricorda la sua risoluzione sulla riforma dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali⁶; invita l'UE e gli Stati membri a rispondere alle richieste della presente risoluzione e ad attuarle in qualsiasi futura revisione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese; sottolinea che diversi Stati membri dispongono di liste nere più complete rispetto all'UE e invita la Commissione a riesaminare i paesi che figurano in una lista nazionale ma non nella lista dell'UE e a fornire una motivazione per l'assenza di tali paesi;
27. chiede alla Commissione di pubblicare un elenco dei beni congelati o confiscati da ogni Stato membro a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e di condividere più informazioni sul lavoro condotto dalla task force sul sequestro e il congelamento; esorta la Commissione a fornire informazioni precise sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'abrogare o revocare i permessi di cittadinanza e di soggiorno rilasciati sulla base di investimenti finanziari a cittadini russi e bielorusi soggetti alle misure restrittive dell'UE;
28. condanna la pratica dei programmi di cittadinanza in cambio di investimenti (*Citizenship by Investment* - CBI) che conferiscono la cittadinanza a cittadini di paesi terzi a fronte di considerazioni finanziarie; sottolinea i rischi per la sicurezza, per la società e il rischio di riciclaggio di denaro derivanti da tale pratica e la loro intrinseca incompatibilità con il principio di leale cooperazione, che compromette l'essenza dell'integrità dell'UE; invita Malta, in quanto unico Stato membro che applica tale regime, a porvi fine; ricorda che i programmi di soggiorno in cambio di investimenti (*Residence by Investment* - RBI) possono comportare rischi simili e dovrebbero pertanto essere soggetti a norme chiare con una rigorosa dovuta diligenza e procedure di controllo per i richiedenti; ribadisce il suo invito, formulato nella sua risoluzione del 9 marzo 2022⁷, a vietare i programmi CBI e a disciplinare i programmi RBI; invita la Commissione a prendere in considerazione un eventuale divieto futuro dei programmi RBI;
29. esorta la Commissione e le agenzie dell'UE ad adottare orientamenti più rigorosi per i funzionari che desiderano assumere posizioni al di fuori delle istituzioni dell'UE dopo il

⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 177).

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 97)

loro servizio o durante l'aspettativa per motivi personali, tenuto conto dell'allarmante relazione della Corte dei conti europea⁸ e della decisione OI/1/2021/KR del Mediatore europeo, del 16 maggio 2022, sul modo in cui la Commissione gestisce i movimenti di "porte girevoli" dei membri del suo personale; invita le istituzioni dell'UE a garantire che le restrizioni imposte agli ex membri del personale di inquadramento superiore o in aspettativa per motivi personali siano effettivamente condivise con il nuovo datore di lavoro e applicate da quest'ultimo; invita la Commissione a non approvare le richieste degli ex membri del personale di inquadramento superiore di intraprendere attività nel settore privato qualora la valutazione interna della Commissione riveli riserve in merito alla possibilità di attenuare i potenziali rischi derivanti dagli spostamenti; invita gli Stati membri a garantire l'individuazione delle "porte girevoli" non dichiarate e la salvaguardia del rispetto della legislazione vigente.

⁸ "Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2021", Corte dei conti europea, 27 ottobre 2022.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	12.1.2023
Esito della votazione finale	+: 60 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Loucas Fourlas, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Sira Rego, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	ASIM Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

60	+
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo
ID	Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skytvedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemeč, René Repasi, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

0	-

2	0
ID	Gunnar Beck
NI	Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	21.3.2023
Esito della votazione finale	+: 46 -: 0 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Canfin, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Niels Fuglsang, Roman Haider, Margarida Marques, Fulvio Martusciello, Andželika Anna Możdżanowska, René Repasi, Eleni Stavrou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato, Max Orville, Thomas Waitz

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

46	+
ECR	Andželika Anna Możdżanowska, Denis Nesci
ID	Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Fabio Massimo Castaldo
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Pascal Canfin, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Caroline Nagtegaal, Max Orville, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, René Repasi, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão
Verts/ALE	Damien Carême, Bas Eickhout, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

0	-

7	0
ECR	Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Gabriel Mato, Eleni Stavrou

Significato dei simboli utilizzati

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti